



5.11.2013

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa all'adozione di un Regolamento tecnico Voto elettronico¹

¹ Il Regolamento tecnico è stato ribattezzato nell'ambito di un controllo redazionale. Qui di seguito si parlerà quindi di «Ordinanza della Cancelleria federale concernente il voto elettronico» (OVE).

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa all'adozione di un Regolamento tecnico Voto elettronico

1	Situazione iniziale	3
2	Indagine conoscitiva	3
3	Sintesi dei risultati	3
4	Osservazioni in merito ai singoli articoli	4
	Art. 1 Condizioni generali per l'ammissione al voto elettronico per scrutinio	4
	Art. 2 Analisi dei rischi	4
	Art. 3 Requisiti per l'ammissione del 50 per cento dell'elettorato cantonale (verificabilità individuale)	5
	Art. 4 Requisiti per l'ammissione dell'intero elettorato cantonale (verificabilità completa)	5
	Art. 5 Attestati relativi alle domande	5
	Art. 6 Entrata in vigore	5
	Allegato, capitolo 1	5
	Allegato, capitolo 2	6
	Allegato, capitolo 3	6
	Allegato, capitolo 4	6
	Allegato, capitolo 5	6

1 Situazione iniziale

Il 14 giugno 2013 il Consiglio federale ha approvato il terzo rapporto sul voto elettronico (VE), in cui si dà una valutazione delle prove svolte e si analizzano le prospettive di sviluppo di tale strumento. Il rapporto definiva inoltre le linee generali da seguire nella modifica delle relative basi legali. Dopo una decina d'anni di esperienze sul campo, si rende necessaria una revisione delle vigenti disposizioni sul voto elettronico. Dato che la fase sperimentale del voto elettronico non si è ancora conclusa, tale revisione riguarda per il momento solo l'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP, RS 161.11) e non la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP, RS 161.1). Il progetto di modifica dell'ODP conferisce alla Cancelleria federale la competenza di definire in un'ordinanza i requisiti posti ai sistemi di voto elettronico e al loro esercizio.

Quest'ordinanza della Cancelleria federale è stata sottoposta a un'indagine conoscitiva presso i Cantoni e le organizzazioni interessate con il titolo «Regolamento tecnico Voto elettronico». Nell'ambito di un controllo redazionale tale titolo è stato sostituito con «Ordinanza della Cancelleria federale concernente il voto elettronico» (OVE). Qui di seguito sarà impiegata questa nuova denominazione.

L'OVE contiene requisiti di sicurezza posti ai sistemi e al loro esercizio. In questo senso risultano prioritari la cosiddetta verificabilità e diverse verifiche (audit). Come contropartita all'attuazione della verificabilità sarà possibile aumentare la percentuale dell'elettorato ammesso al voto elettronico. L'attuazione della verificabilità avverrà a tappe.

La Cancelleria federale intende fissare l'entrata in vigore dell'OVE al 1° gennaio 2014, sempre che il Consiglio federale le conferisca la relativa competenza nell'ambito della revisione dell'ODP pianificata per la fine di novembre.

2 Indagine conoscitiva

Il 31 maggio 2013 la Cancelleria federale ha inviato in consultazione il progetto dell'OVE, sul quale sono stati invitati a prendere posizione tutti i Cantoni, nonché le organizzazioni e le associazioni interessate.

16 Cantoni hanno espresso il proprio parere sul contenuto. I Cantoni di Lucerna, di Glarona, di Zugo, del Vallese e del Giura vi hanno rinunciato in modo esplicito. Dai Cantoni di Svitto, Soletta, Appenzello Esterno, Appenzello Interno e Ticino non è giunto alcun riscontro.

Per quanto riguarda i partiti politici e altre organizzazioni, hanno trasmesso le loro osservazioni il Partito ecologista svizzero (PES) e il Consiglio della parità Égalité handicap.

In totale i pareri pervenuti alla Cancelleria federale sono 23.

Dopo la consultazione i Cantoni, i gestori del sistema ed esponenti del mondo scientifico sono stati invitati a chiarire questioni aperte e a presentare ulteriori proposte nell'ambito di un gruppo di lavoro diretto dalla Cancelleria federale. In questo contesto sono stati discussi tutti i pareri pervenuti durante l'indagine conoscitiva. È possibile ottenere il rapporto finale di questo gruppo di lavoro presso la Sezione Diritti politici della Cancelleria federale.

3 Sintesi dei risultati

Il progetto dell'OVE è stato accolto in linea di massima positivamente dai partecipanti all'indagine conoscitiva. Diversi Cantoni osservano che soltanto degli specialisti sarebbero in grado di giudicare certe disposizioni e perciò non si esprimono sulla materia.

Due Cantoni segnalano che la Confederazione dovrebbe partecipare finanziariamente all'attuazione dei requisiti².

² Cfr. i pareri dei Cantoni ZH e OW.

I Cantoni auspicano in parte un miglioramento della sistematica e un impiego più coerente della terminologia. Per il rimanente occorrerebbe armonizzare meglio tra di loro le disposizioni dell'ODP e dell'OVE. Si dovrebbe in particolare chiarire quali requisiti applicare alle diverse fasi di estensione³ e, inoltre, precisare quale documentazione presentare per la domanda di autorizzazione di principio del Consiglio federale e quale per la domanda di nulla osta della Cancelleria federale.

Il Cantone di Argovia desidera ricevere commenti e precisazioni più esaustivi concernenti l'allegato dell'OVE. Auspica di poter influire sulla configurazione dettagliata dell'OVE nell'ambito del gruppo di lavoro annunciato e di poter chiarire questioni legate alla comprensione.

Il Cantone di Zurigo ritiene problematico il fatto che l'OVE rimandi alle norme ISO per l'adempiimento di singoli requisiti. Dette norme non sono pubblicate né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né sono in altro modo accessibili al pubblico o quanto meno consultabili.

I Cantoni dei Grigioni e di Friburgo suggeriscono, quando si tratta di informare sul tema OVE, di menzionare esplicitamente il fatto che, su questa base, è possibile ammettere al voto elettronico fino al 100 per cento dell'elettorato.

Il Cantone di Ginevra segnala che la versione francese necessita di diverse correzioni di tipo linguistico.

Secondo il Consiglio della parità Egalité handicap occorrerebbe tener conto delle raccomandazioni del sottogruppo di lavoro «Sistemi VE senza barriere».

Il PES suggerisce l'impiego o lo sviluppo di software con licenze open source.

4 Osservazioni in merito ai singoli articoli

Art. 1 Condizioni generali per l'ammissione al voto elettronico per scrutinio

La maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva ritiene questa disposizione⁴ necessaria. Il Cantone di San Gallo apprezza il fatto che anche la caratteristica di facile utilizzo sia considerata prioritaria.

Secondo il Cantone di Zurigo occorrerebbe precisare quando una funzionalità può essere reputata «accessibile».

È stato inoltre auspicato che, nel capoverso 2, si opti per una formulazione al plurale, vale a dire «organi indipendenti». I Cantoni dei Grigioni e di Friburgo criticano il fatto che nella prima frase sia impiegata la forma potestativa. Secondo il Cantone di San Gallo occorrerebbe dire più concretamente quando è necessaria un'ulteriore verifica del sistema o dell'esercizio, mentre il Cantone di Neuchâtel ritiene che sarebbe opportuno precisare chi effettua la verifica.

Il Cantone di Argovia è del parere che la gestione e l'effetto dell'analisi dei rischi andrebbero spiegati.

I Cantoni di Berna e di Ginevra auspicano che il capoverso 4 venga precisato.

Art. 2 Analisi dei rischi

In linea di massima le disposizioni contenute nell'articolo 2 sono approvate⁵.

I Cantoni di Ginevra e di San Gallo invitano a precisare maggiormente il livello dei rischi per la sicurezza che può essere considerato accettabile.

Il Cantone di Berna è favorevole al fatto che i Cantoni detentori del sistema debbano presentare i documenti relativi ai rischi residui (prova e motivazione) ai sensi del capoverso 2 e dell'articolo 5 capoverso 2.

³ Cfr. il parere del Cantone GR.

⁴ Cfr. in particolare i pareri dei Cantoni FR, GR, SG, AG, VD, NE e GE (eccetto il cpv. 4), nonché di OSE e PES.

⁵ Cfr. in particolare i pareri dei Cantoni FR, GR, SG, AG, VD, NE e GE, nonché di OSE e PES.

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa all'adozione di un Regolamento tecnico Voto elettronico

Secondo i Cantoni di Zurigo, dei Grigioni, di Friburgo, di Argovia, del Vallese, di Neuchâtel e di San Gallo il capoverso 3 introdurrebbe il principio di trasparenza. Occorrerebbe quindi prevedere almeno una riserva per una restrizione occasionale. Il PES auspica un software con licenze open source.

Art. 3 Requisiti per l'ammissione del 50 per cento dell'elettorato cantonale (verificabilità individuale)

Il Cantone di Argovia auspica ulteriori spiegazioni concernenti i principi enunciati nei capoversi 2 e 4.

Il Cantone di Neuchâtel è favorevole ad aumentare dal 50 al 70 per cento il limite di questa fase di estensione.

Secondo i Cantoni dei Grigioni, di Friburgo e di San Gallo la possibilità di effettuare una verifica a posteriori ai sensi del capoverso 2 dovrebbe essere offerta soltanto entro i termini di ricorso attualmente previsti⁶.

Art. 4 Requisiti per l'ammissione dell'intero elettorato cantonale (verificabilità completa)

I partecipanti all'indagine conoscitiva ritengono necessarie tali disposizioni⁷.

Il Cantone di Argovia auspica ulteriori spiegazioni concernenti i principi enunciati nei capoversi 1 e 2.

Secondo i Cantoni dei Grigioni e di Friburgo nel titolo non si dovrebbe parlare di «intero elettorato cantonale», bensì del 100 per cento dell'elettorato.

Il Cantone di Zurigo suggerisce di definire almeno nell'allegato la nozione di «verificatori».

Il Cantone di San Gallo ritiene che il capoverso 1 verta soltanto su una falsificazione del risultato. Oltre a un risultato corretto, è importante però anche che i dati relativi agli elettori siano corretti.

Secondo i Cantoni dei Grigioni e di Friburgo occorrerebbe prevedere espressamente che la Cancelleria federale sostenga i gestori del sistema nella fase di realizzazione immediata e praticabile.

I Cantoni dei Grigioni, di Friburgo e di San Gallo suggeriscono quindi di attenuare il tenore del secondo periodo del capoverso 5 in modo che non sia reso riconoscibile «qualsiasi» abuso, bensì soltanto «un» abuso.

Art. 5 Attestati relativi alle domande

Secondo il Cantone di Ginevra occorrerebbe precisare chi potrebbe rilasciare gli attestati menzionati.

Art. 6 Entrata in vigore

Nessuna osservazione.

Allegato, capitolo 1

Secondo i Cantoni dei Grigioni e di Friburgo alla voce definizioni occorrerebbe distinguere tra esercizio del sistema («delivery») e operazione (responsabilità del processo).

Le definizioni – così il Cantone di Ginevra – dovrebbero apparire in ordine alfabetico in ognuna delle lingue.

Il Cantone di San Gallo suggerisce di includere nelle definizioni le nozioni di «albo», «verificatore», «trattamento confidenziale», «dati segreti» e «verbale crittografico».

⁶ Questa osservazione vale anche per la possibilità di verifica a posteriori di cui all'art. 4 cpv. 2.

⁷ Cfr. in particolare i pareri dei Cantoni FR, GR, SG, AG, VD, NE (eccetto cpv. 5) e GE, nonché di OSE e PES.

Allegato, capitolo 2

N. A1.20: I Cantoni dei Grigioni e di Friburgo sono dell'opinione che la disposizione potrebbe essere sostituita dal seguente periodo: «L'accessibilità del sistema di VE *client* deve essere verificata da un servizio riconosciuto dall'esperto conformemente allo standard eCH-0059». Il Consiglio della parità Egalité handicap mette in dubbio la necessità di avvalersi di un esperto.

N. A3.45: Secondo il Cantone di Zurigo è sufficiente illustrare agli aventi diritto di voto come si può svuotare la cache.

N. A7.10: Secondo i Cantoni dei Grigioni e di Friburgo non è chiaro che cosa s'intende con «immediatamente». Il Cantone di Zurigo si chiede se il decrittaggio debba essere effettuato dal gestore del sistema di VE.

N. A7.35: I Cantoni dei Grigioni e di Friburgo ritengono che il principio del doppio controllo debba essere limitato a processi ad alto rischio inevitabili.

N. A8.25: Il Cantone di San Gallo propone di definire la nozione di «trattamento confidenziale».

Allegato, capitolo 3

I Cantoni dei Grigioni e di Friburgo ritengono che, nel quadro di una valutazione dei rischi, il principio del doppio controllo potrebbe essere indebolito o soppresso da misure tecniche concernenti il sistema o i processi o da misure nell'ambito del personale.

Secondo il Cantone di Ginevra è problematico che nella sezione 3.15 si rimandi a una norma estera, poiché questa potrebbe essere perfezionata e diventare quindi inapplicabile (senza che la Svizzera abbia la possibilità di pronunciarsi).

Il Cantone di San Gallo deplora che nel numero M3.50 con il termine «firma» si fornisca già una soluzione escludendo così altre possibili alternative.

Allegato, capitolo 4

Il PES segnala che si potrebbe utilizzare eventualmente la SuisseID, in quanto metodo di autenticazione già esistente.

N. D2.08: Secondo i Cantoni dei Grigioni e di Friburgo questa disposizione comporterebbe una procedura di partecipazione particolare per le persone con disabilità, difficilmente realizzabile nella pratica. La scansione di elementi ha luogo dalla parte client e non può essere controllata.

N. D2.20: Il Cantone di San Gallo non comprende perché l'attuale catalogo della Cancelleria federale «Requisiti per le tipografie» venga inasprito da quanto disposto nel numero D2.20. In linea di massima è già sufficientemente difficile rispettare le esigenze attuali.

Allegato, capitolo 5

N. E6.30: I Cantoni dei Grigioni e di Friburgo propongono di adeguare gli intervalli di verifica a quelli adottati per l'infrastruttura del VE e di portarli quindi a tre anni.